

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Presentata da Giampaolo BETTAMIO

Al Ministro della Salute

Premesso che:

- il Ministero della Salute ha istituito in data 31 Maggio 2011 un Tavolo Tecnico Ministeriale presso il Ministero della Salute dedicato alla definizione delle competenze professionali tra i laureati in Fisioterapia e i laureati in Scienze Motorie in merito all'esercizio della Rieducazione Motoria e alle così dette "AFA" Attività Fisiche Adattate per stabilire se ai laureati in Scienze Motorie competano dette attività;
- i laureati in Scienze Motorie sono dal 1998 ancora sprovvisti di un apposito "profilo professionale" che ne disciplini la professione e che invece i laureati in fisioterapia ne posseggono uno specifico di cui al D.M. n. 741 del 14/09/1994;
- i laureati in Scienze Motorie, seppur sprovvisti di "profilo professionale" sono legittimati allo svolgimento delle "Attività Motorie Preventive e Adattate" dal D.Lgs. n. 178 del 08/05/1998 all' art. 2 comma 2 lettera b) e dopo il percorso di laurea triennale L 22 di cui al D.M. 04/082000 accedono previo concorso alle lauree magistrali di cui al D.M. n. 270 del 22/10/2004 inclusa la laurea magistrale LM 67 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate;
- la laurea magistrale LM 67 della Classe delle lauree magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate come stabilito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004) prevede l'acquisizione di capacità e strumenti utilizzabili anche in ambito terapeutico e riabilitativo al fine della salvaguardia della salute e del benessere della persona;

si chiede di sapere:

- se alla luce di quanto sancito nel D. Lgs. n. 178/1998 , nei D.M. 04/08/2000 e 22/10/2004 n. 270, nonché nei "core curricula" accademici dei laureati in suddette discipline, sia giustificabile chiedersi ancora se a detti laureati e specialisti "competa l'esercizio professionale della Rieducazione Motoria e delle così dette AFA o Attività Fisiche Adattate";

- se alla luce del D.M. 22/10/2004 sia giustificabile e non sia superata la norma contenuta al Comma 7 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 178/1998 secondo il quale al laureato in Scienze Motorie non competerebbe l'espletamento di quelle attività sanitarie che, seppur previste anche in altri "profili professionali", sono comunque parte integrante delle competenze dei laureati in Scienze Motorie e soprattutto di quelli magistrali LM 67 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate;
- se il comma 7 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 178/1998 non presenti caratteri di incostituzionalità e discriminazione professionale ai danni dei laureati in Scienze Motorie;
- quali iniziative intenda assumere alla luce di quanto sopra esposto.

Sen. Giampaolo BETTAMIO